

OGGETTO: **DIMISSIONI/RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODULI ANCHE TRAMITE I CONSULENTI DEL LAVORO**

Come noto:

- 1) l'art. 26 del d.lgs. n. 151/2015 prevede:
 - a) (al comma 1) che, al di fuori delle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto o di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (da convalidare dal Servizio Ispettivo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), dal 12 marzo 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, su appositi moduli disponibili sul sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla DTL competente con le modalità individuate dal d.m. 15/12/15, già illustrate e commentate su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7, n. 6 e n. 2 del 2016;
 - b) (al comma 4) che “la trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”;
- 2) il 24 marzo 2016, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che le dimissioni e le risoluzioni consensuali possono essere formalizzate anche presso tutte le sedi delle Direzioni Territoriali del Lavoro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2016).

L'art. 5, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 185/2016, in vigore dall'8 ottobre scorso, ha integrato la disposizione dell'art. 26, comma 4 sopra riportata, stabilendo che la trasmissione dei citati moduli può avvenire anche tramite:

- i consulenti del lavoro (iscritti nel relativo Albo ai sensi della legge n. 12/1979);
- le sedi territoriali dell'«Ispettorato nazionale del lavoro». Tale novità, tenuto conto di quanto riportato al punto 2) che precede, risulta essere più formale che sostanziale, e “giustificata” dalla costituzione della nuova Agenzia unica per le ispezioni che integra i servizi ispettivi del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, istituita ex art. 1 del d.lgs. n. 149/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).